



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Area Tecnica Programmazione Gestione Territorio

Ordinanza numero: 190

Oggetto: INAGIBILITA' EDIFICI A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 30 OTTOBRE 2016 E PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN ALCUNE STRADE

IL SINDACO

Premesso che:

- La Legge n. 225 del 14 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" individua, tra l'altro, le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile e, in particolare, all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e che quindi al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;
- Il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all'art. 108 conferma quanto sopra e attribuisce altresì al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

Viste altresì la Legge della Regione Marche n. 32 dell'11 dicembre 2001 e le relative delibere regionali in materia;

Tenuto conto che:

- a seguito dell'evento sismico del 30/10/2016 sono pervenute a questo Comune, in data odierna e nei giorni precedenti, varie segnalazioni telefoniche circa danni su fabbricati in conseguenza del citato terremoto;
 - personale dell'Ufficio Tecnico ha eseguito sopralluoghi riscontrando situazioni di pericolo e giudicando inagibili a scopo cautelativo i seguenti immobili (come da relazioni agli atti):
- 1) Edificio situato in C.da Castelnuovo n. 56 di proprietà della Sig.ra Paola Promisqui, distinto al Catasto al Foglio 38 Particella 288, che presenta un quadro fessurativo diffuso al piano primo e presenza di alcune lesioni anche al piano terra;
 - 2) Campanile della Chiesa di Sant'Ubaldo situata in Via Risorgimento - Porta d'Osimo, di proprietà della Chiesa medesima nella persona del Parroco Don Gianni Compagnucci, distinta al Catasto al Foglio 60 Particella B, che presenta un forte quadro fessurativo con potenziale pericolo di crollo sulle case sottostanti, i cui proprietari sono stati preventivamente avvisati e diffidati a non utilizzare i propri immobili;
 - 3) Edificio situato in C.da Castelnuovo n. 121/A di proprietà della Sig.ra Orteni Daniela, distinto al Catasto al Foglio 58 Particella 704, che presenta nel locale cantina lesioni su una trave e sul solaio e lesioni sulla muratura portante perimetrale al piano primo;



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

- 4) Unità immobiliare situata in C.so Persiani n. 81 di proprietà di Barchetta Angelino, distinta al Catasto al Foglio 122 Particella 195 subalterno 17, che presenta un quadro fessurativo diffuso che necessita di approfondimento mediante perizia tecnica da parte di tecnico abilitato, incaricato dai proprietari, al fine di stabilire lo stato di sicurezza dell'abitazione.

Ritenuto necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici sopra indicati che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

Ravvisata la necessità di inibire l'accesso e l'utilizzo degli edifici sopra indicati ritenuti inagibili;

Visto l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 285/92;

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie";

DATO ATTO che il carattere di urgenza della presente ordinanza impedisce la preventiva comunicazione al Prefetto ai sensi del richiamato art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DICHIARA

L'inagibilità degli edifici e delle unità immobiliari in premessa indicate, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla messa in sicurezza delle stesse unità mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie che dovrà essere attestata da perizia tecnica redatta da professionista abilitato.

ORDINA

1. Il divieto di accesso e di utilizzo degli immobili sopra descritti ai proprietari e a chi a qualsiasi titolo occupi o utilizzi gli edifici o unità immobiliari, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;
2. Che i proprietari o chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti, compresa la delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
3. Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibili gli immobili ora dichiarati inagibili

Ritenuto altresì necessario vietare la circolazione veicolare e pedonale al fine di salvaguardare la pubblica incolumità nelle seguenti strade:

- porzione di via Risorgimento e Via Porta d'Osimo in prossimità della Chiesa di Sant'Ubaldo.;

ORDINA



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

La sospensione della circolazione veicolare e pedonale nelle sopradescritte strade.

PRESCRIZIONI e/o CONDIZIONI

1. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità verso i proprietari degli edifici contigui e verso altre persone dei quali sono fatti salvi e rispettati eventuali diritti ed azioni in sede amministrativa o giudiziaria.
2. **Al termine della verifica e dei lavori, i proprietari dovranno trasmettere all'Ufficio Tecnico apposita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante l'esito della verifica e l'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza degli immobili.**
3. Si ricorda che per ciò che non sia riconducibile a vizi nella fase costruttiva, il proprietario è responsabile delle vicende del fabbricato, in quanto è tenuto a rispondere ad una corretta manutenzione al fine di evitare pericoli, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

DISPONE

Di notificare la presente ordinanza ai proprietari degli immobili sopra indicati e agli occupanti a qualsiasi titolo e mediante affissione all'ingresso degli stessi, in caso di irreperibilità.

Di trasmettere la presente ordinanza:

COMANDANTE POLIZIA LOCALE
SEDE

LEGIONE CARABINIERI MARCHE STAZIONE RECANATI
tmc25948@pec.carabinieri.it

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MACERATA
protcivile.prefmc@pec.interno.it

Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune.

AVVERTE

Che l'inottemperanza all'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 del Codice Penale e punita con sanzione amministrativa prevista per Legge.

Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivante dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari degli immobili interessati dal presente provvedimento, per le rispettive competenze.

Che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90 è l'Arch. Maurizio Paduano.



Città di Recanati

(Provincia di Macerata)

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso al Prefetto entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero avanti al TAR Marche entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Comandante di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate a verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Recanati, lì 31/10/2016

IL SINDACO
FRANCESCO FIORDOMO / Actalis S.p.A./03358520967